



Settore III
Territorio - Ambiente

prot. 054823
del - 7 LUG. 2023

Al Personale Tecnico e Amministrativo
dello Sportello Unico dell'Edilizia
Loro Sedi

p.c. Sig. Sindaco
Sig. Assessore all'Urbanistica
Sig. Segretario Generale
Loro Sedi

OGGETTO: Art. 42.2 delle NTA del PRGC: *Zona E (nuove costruzioni e annessi agricoli)*.
Precisazioni

In base al disposto dell'art. 42.2 delle NTA del PRGC: *“Gli annessi agricoli sono gli edifici destinati esclusivamente alla attività produttiva agricola quali stalle, ricoveri, serbatoi, depositi, rimesse e gli edifici per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché per allevamenti non intensivi di zootecnia e acquacoltura, non riferibili all'uso residenziale”*, tra cui ricomprendere anche la fattispecie delle “tettoie” laddove destinate alla conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Per tale fattispecie, in considerazione della circostanza che l'art. 42.2 non definisce un “indice di copertura” massimo, né tantomeno si può applicare l'indice IT e ITp, rilevato, altresì, che anche la previsione del punto 9 dell'allegato E (che richiama il punto 3.1.3.1 del REC) secondo cui *“Le tettoie, le zone d'ombra e/o i porticati annesse alle costruzioni in zona agricola non dovranno superare il 50% (cinquanta per cento) della superficie coperta dalla costruzione, con un minimo di 12,00 mq”* si riferisce ad un rapporto di pertinenzialità tra tettoia e costruzione, non applicabile a manufatti che hanno autonoma funzionalità in relazione alle esigenze dell'agricoltura, **si ritiene ammissibile** la realizzazione di “tettoie” in zona E, laddove funzionali e connesse all'esercizio della funzione agricola, nella misura strettamente necessaria alle esigenze come certificate ed asseverate dal progettista dell'intervento.

Le “tettoie” di cui si verte dovranno essere realizzate con strutture leggere (in metallo e/o legno) di facile amovibilità e garantire una completa reversibilità e riporto in pristino al cessare delle esigenze legate all'agricoltura. Si precisa che, anche per tali manufatti, si applica quanto disposto dall'ultimo capoverso del citato art. 42.2: *“la destinazione d'uso ad annesso agricolo è vincolante per 20 anni dalla data di efficacia del titolo abilitativo”*.

Tanto si fa presente ai fini della corretta istruttoria delle istanze. Si confida nella collaborazione di tutti e si dispone, altresì, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente al fine di favorirne la diffusione nei confronti dell'utenza esterna.

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro Binetti

